



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 017/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

L'anno duemilaquindici il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 11.06 e seguenti, convocato come da avvisi scritti data 25/11/2015 prot. n. 4056 consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da sua dichiarazione, nella sala consiliare individuata ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Geom. Mario MASSO, in seconda convocazione straordinaria, con la presenza dei seguenti signori componenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti		
1	MASSO MARIO	SINDACO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
2	SCARMATO RITA	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
3	ROSANO SERGIO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
4	DIMASI BRUNO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
5	SCARDAMAGLIA FRANCESCO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
6	BARBUSCA FRANCESCO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
7	MACRI' IRENE	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
8	RANDO' GIUSEPPE	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
9	MERCURI VALENTINA	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
10	ZARA ANTONIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
11	FURFARO MERCURIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE <i>- Avv. Giuseppe Cleri -</i>					
CONSIGLIERI PRESENTI		N. 6/11	CONSIGLIERI ASSENTI		N. 5/11

IL SINDACO - PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 5 consiglieri su n° 12 consiglieri in carica, più il Presidente, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del T.U. L.C.P. 04.02.1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO ALLA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA RIPORTATO.

Alle ore 11.51 si allontana la Consigliere Scarmato Rita. Presenti 5.

Dopo la relazione del Sindaco, alle ore 12.16 il Consigliere Comunale Furfaro chiede la parola, il quale evidenzia che l'attuale centro di raccolta rifiuti non è a norma perché probabilmente (rimarca l'uso dell'avverbio in quanto rileva di non essere mai entrato nell'ecocentro) manca dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico. Rileva che l'impianto serve per la raccolta differenziata e che tale tipo di servizio, per il quale il comune sta pagando una somma annuale di €16.500,00, in effetti è come se non si svolgesse. Inoltre nel capitolato di appalto era previsto il servizio di raccolta porta a porta; rileva che il relativo contratto è stato stipulato il 3 agosto 2015, guarda caso lo stesso il giorno in cui veniva approvato il bilancio di previsione. Il consigliere si meraviglia come mai il Sindaco in carica, anche responsabile del servizio tecnico dal quale dipende il servizio di raccolta rifiuti, non si è accorto che la ditta appaltatrice non ha provveduto alla raccolta porta a porta del materiale da differenziare e questo dal 3 agosto al 2 dicembre 2015.

Il Sindaco replica al Consigliere Comunale Furfaro che l'attuale centro di raccolta rifiuti non è a norma in quanto collaudato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 183, comma 1, lettera mm) del citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato con DM del 13/05/2009, avente ad oggetto "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera mm) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche"

CONSIDERATO che l'articolo 2 rubricato "Approvazioni e iscrizioni" al comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 dispone che: "La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia."

RILEVATO Che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione ha predisposto apposito avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di comuni e/o raggruppamenti di comuni per interventi di: "Progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti, approvato con Decreto Dirigenziale n. 20706 del 17/11/2009 pubblicato sul BUR - Calabria del 20 novembre 2009 -Parte III n. 47;

CONSIDERATO

- CHE con delibera G.M. n° 35 del 26/10/2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta a supporto della Raccolta differenziata dei rifiuti, per l'importo complessivo di € 60.000,00
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 7506 del 12/05/2010 è stata approvata la graduatoria di merito delle domande da ammettere a finanziamento, con la quale è stato riconosciuto a questo Ente un finanziamento della somma di €. 60.000,00;
- CHE con delibera G.M. n° 91 del 28/05/2010 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la Regione Calabria relativamente alle norme regolanti il finanziamento per la realizzazione di un centro di raccolta a supporto della Raccolta differenziata dei rifiuti, poi sottoscritta in data 07/06/2010 e repertorio n° 599 del 07/06/2010;
- CHE con delibera G.M. n° 100 del 28/07/2010 ad oggetto: "POR CALABRIA FESR 2007 -2013 Linea di Intervento 3.3.2.2 - Ammissione a finanziamento - "Assegnazione contributo per la realizzazione di un centro di raccolta a supporto della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

VISTO il verbale di gara prot. n° 3228 del 12/10/2010, con la quale la Commissione aggiudicava in via provvisoria i lavori di cui all'oggetto alla Ditta NP LAVORI E COSTRUZIONI, con sede in Via Campo Sportivo snc Fraz. Bellantoni - 89023 Laureana di Borrello (RC) - P.I. 02065890804, per l'importo di €. 40.079,23 IVA ed oneri sicurezza esclusi, con il ribasso del 20,126 % sull'importo a base d'asta Ditta NP LAVORI E COSTRUZIONI Laureana di Borrello (RC);

VISTA la determina U.T. n° 190 del 13/10/2010 ad oggetto: "Preso atto aggiudicazione, gara lavori di realizzazione di un centro a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Ditta NP LAVORI E COSTRUZIONI di Laureana di Borrello (RC)";

VISTO il contratto d'appalto Rep. n° 325 del 28/01/2011, registrato a Palmi il 02/02/2011 al n° 30 del Vol.;

VISTA la determina U.T. n° 65 del 11/05/2012 ad oggetto: "POR CALABRIA FESR 2007 -2013 Linea di Intervento 3.3.2.2- Ammissione a finanziamento - "Assegnazione contributo per la realizzazione di un centro di raccolta a supporto della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani - Approvazione II° SAL ed impegno di spesa";

VISTA la determina U.T.n° 66 del 11/05/2012 approvativa del 2° certificato di pagamento;

VISTA la determina U.T. n° 111 del 03/08/2012 ad oggetto: "POR CALABRIA FESR 2007 -2013 Linea di Intervento 3.3.2.2- Ammissione a finanziamento - "Assegnazione contributo per la realizzazione di un centro di raccolta a supporto della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani - Approvazione stato finale e relativa documentazione e svincolo polizza ed impegno di spesa";

VISTA la determina U.T.n° 112 del 11/05/2012 approvativa del stato finale e relativa documentazione;

VISTA la relazione acclarante rapporti finanziari tra Regione Calabria e Beneficiario, approvata con determina n. 157 del 17/10/2012;

ATTESO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 28/3/2012, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

VISTO che con determina UT n. 92/2015 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato con DM del 13/05/2009, la messa in esercizio del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani sito in Via Strada Provinciale Marepotamo insistente sull'area già identificata catastalmente al Foglio 4 Particella 535 del Catasto del Comune di San Pietro di Caridà, dando atto che l'ecocentro deve essere allestito e gestito nel rispetto del presente provvedimento, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 come modificato e integrato dal D.M. 13 maggio 2009 e dall'altra normativa applicabile per tutti gli aspetti ivi disciplinati

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che

- i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la vigente normativa in materia di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati disciplina i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, definendoli: "*...aree presidiate ed allestite, conformi a determinate caratteristiche strutturali e gestionali, per il conferimento differenziato delle varie frazioni omogenee dei Rifiuti Urbani ed Assimilati..*", come disposto all'articolo 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e del D. M. del 13 maggio 2009 e successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- è interesse dell'Amministrazione comunale favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e l'incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero, nonché persegua l'ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto costi/benefici;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di un regolamento di recepimento delle norme sopra richiamate per la determinazione dei criteri volti ad un ordinato e corretto utilizzo del Centro di raccolta comunale, disciplinandone le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti;

VISTO l'allegato documento denominato "*Regolamento per la gestione del Centro di raccolta di rifiuti*";

RITENUTO che occorre procedere in merito;

Vista la proposta di regolamento ed esaminati i singoli articoli ;

Visto lo statuto dell'ente;

Passando alla votazione si ottiene il seguente risultato: Presenti: n°5 ; Favorevoli: n° 4; contrari: 1 (Furfaro)

DELIBERA

di approvare il Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta rifiuti sito in Via Strada Provinciale Marepotamo, che sia allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione [Presenti: n°5 ; Favorevoli: n°4 contrari: 1 (Furfaro)] il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta rifiuti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Centro di Raccolta del Comune di San Pietro di Caridà è situato in località Via Strada Provinciale Marepotamo.
2. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 2 - Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di riferimento (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.
3. Il Gestore deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art.8 del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 n.406 e ss.mm.ii. per l'attività "Gestione dei Centri di Raccolta".

Art. 3 - Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

Art. 4 - Accesso - Soggetti autorizzati (utenti) - Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo/Tariffa rifiuti, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nei Comuni il cui Gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro ad esclusione di eventuali diversi accordi tra Comune e Gestore;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/Tariffa rifiuti, con sede nei Comuni il cui gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione

rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

- c) le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge, facenti parte del bacino in cui il gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro, salvo eventuali diversi accordi tra Comune e società di raccolta;
 - d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
 3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
 4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

Art. 5 - Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra le Amministrazioni ed il Gestore delle raccolte o del Centro e comunque osservare un orario minimo di apertura non inferiore alle 4 ore.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
 - a) cartello apposto in loco;
 - b) comunicazione in rete attraverso il sito internet consortile;
 - c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3. Ogni anno il Gestore comunica, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Art. 6 - Tipologia di centro e rifiuti accoglibili

1. Sono individuate due tipologie di Centro di Raccolta in funzione dei criteri tecnico-gestionali previsti dal D.M. 13.5.2009, ovvero:
 - a) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica e non domestica;
 - b) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.
2. I Centri di cui alla lettera a) del precedente comma rispondono a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e possono potenzialmente ricevere i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del medesimo allegato, ovvero:
 - imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
 - imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
 - imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
 - imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
 - contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10*)
 - rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
 - rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
 - frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
 - abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
 - solventi (codice Cer 20 01 13*)

- acidi (codice Cer 20 01 14*)
 - sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*)
 - prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - pesticidi (Cer 20 01 19*)
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
 - oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*)
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)
 - detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*)
 - detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
 - farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
 - batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)
 - rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
 - rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
 - sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
 - ingombranti (codice Cer 20 03 07)
 - cartucce toner esaurite (20 03 99)
 - rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 - imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
 - imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
 - pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
 - filtri olio (codice CER 16 01 07*)
 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
 - rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
 - Terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
 - Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)
- 3. I Centri di cui alla lettera b) del precedente comma rispondono ai criteri tecnici di cui all'art. 2 del D.M. 13.5.2009 e possono potenzialmente ricevere solo i seguenti rifiuti:**
- imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)

- imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
- frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (20 01 36)
- oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 28)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
- farmaci (codice Cer 20 01 32)
- rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
- sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
- ingombranti (codice Cer 20 03 07)
- cartucce toner esaurite (20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
- Terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
- Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)

4. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Art. 7 - Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione al Comune.

Art. 8 - Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.
2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

Art. 9 - Conferimento inerti e RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma b del presente Regolamento.
2. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
3. E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Art. 10 - Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.

Art. 11 - Divieti all'utenza

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
 - g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
 - i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 12 - Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale o dal responsabile del procedimento/servizio dell'ufficio tecnico e/o delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).
2. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 13 - Sanzioni - Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Presso i Centri di Raccolta:		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 25	€ 250
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 25	€ 250
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri	€ 25	€ 250
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri	€ 25	€ 250
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri	€ 25	€ 250
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni	€ 50	€ 500
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 200	€ 1000
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	€ 500	€ 1000
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 500	€ 1000

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e della società pubblica di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio tecnico.
5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 14 Gestione rifiuti - pesi e oneri trattamento

1. I rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta potranno essere pesati e codificati in loco ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
2. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.
3. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 15 - Responsabilità

1. Le Amministrazioni Comunali sono da ritenersi sollevate ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.

Art. 16 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giuseppe Cleri

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Mario MASSO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
tecnica:

Il responsabile del servizio
F.to Geom. Mario MASSO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
contabile

Il responsabile del servizio
F.to Dott. MORFEA
Francesco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

San Pietro di Caridà, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giuseppe Cleri

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal
e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 4175 Registro n° 300
San Pietro di Caridà, li 04/12/2015

Il Messo Comunale
F.to Francesco CULLA'

Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n.

ESECUTIVITA':

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA:

che la presente deliberazione:

- Affissa all'albo pretorio on-line dal _____ e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale;

E' DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

E' STATA DICHIARATA

x immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Pietro di Caridà, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giuseppe Cleri